

IL CONSIGLIO DI STATO CONFERMA
L'ILLEGITTIMITÀ DEI CONTRIBUTI
ECONOMICI IMPOSTI DALLA PROVINCIA
AUTONOMA DI BOLZANO AI CONGIUNTI
DI UN ANZIANO CRONICO
NON AUTOSUFFICIENTE

Nella sentenza n. 4578/2012, emessa il 4 maggio 2012 e depositata in Segreteria il 14 agosto 2012, la Sezione sesta del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato dalla moglie e dai due figli ai quali erano stati imposti contributi economici per il pagamento della quota alberghiera riguardante il ricovero di un anziano cronico non autosufficiente in una Rsa (Residenza sanitaria assistenziale).

La sentenza richiama i precedenti provvedimenti del Consiglio di Stato, in particolare la sentenza n. 5185/2011, in cui veniva confermato in modo inequivocabile che gli assistiti, qualora si tratti di persone con handicap in situazione di gravità (identiche sono le norme di legge riguardanti gli ultrasessantacinquenni non autosufficienti), devono contribuire esclusivamente sulla base delle loro personali risorse economiche senza alcun onere per i congiunti conviventi o non conviventi.

Il Consiglio di Stato ha fondato la sua decisione anche sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dal nostro Paese con la legge n. 18/2009, affermando quanto segue: «*La giurisprudenza ha già sottolineato che la Convenzione si basa sulla valorizzazione della dignità intrinseca, dell'autonomia individuale e dell'indipendenza della persona disabile (v. l'articolo 3, che impone agli Stati aderenti un dovere di solidarietà nei confronti dei disabili, in linea con i principi costituzionali di uguaglianza e di tutela della dignità della persona, che nel settore specifico rendono doveroso valorizzare il disabile di per sé, come ogni soggetto autonomo, a prescindere dal contesto familiare in cui è collocato, anche se ciò può comportare un aggravio economico per gli enti pubblici)*».

In merito alla succitata sentenza ricordiamo che nell'articolo "Emarginante la normativa della Provincia autonoma di Bolzano concer-

nente gli anziani non autosufficienti" (1), avevamo segnalato che «*sono palesemente illegittime le norme della Provincia autonoma di Bolzano che impongono contributi economici ai soggetti indicati nell'articolo 433 del Codice civile e cioè coniugi, figli, ascendenti, generi, nuore, suocero e suocera, fratelli e sorelle*».

RIPENSAMENTI DEL MINISTERO
DEL LAVORO SULLA SOCIAL CARD

Segnaliamo che in data 28 agosto 2012 il Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base), ha inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro Fornero, al Sottosegretario Guerra e agli Assessori ai servizi sociali dei Comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia e Verona una e-mail avente per oggetto "Illogica e squalificante la sperimentazione della Social Card se non vengono cambiati gli attuali criteri" precisando quanto segue: «*In merito alla notizia che verrà avviata una sperimentazione della Social Card, questo Coordinamento che funziona ininterrottamente dal 1970 e al quale aderiscono le organizzazioni sotto elencate, chiede che l'iniziativa non venga avviata sulla base dei vigenti illogici e squalificanti criteri in base ai quali, in netto contrasto con il buon senso, le erogazioni non sono fornite esclusivamente alle persone di età non inferiore ad anni 65 che dispongono di trattamenti pensionistici o assistenziali che, cumulati a relativi redditi propri, sono di importo inferiore a 6.499,82 euro all'anno o di importo inferiore a 8.666,43 euro se di età pari o superiore ai 70 anni, ma anche – incredibile ma vero – a coloro che, pur rientrando nei parametri sopra indicati singolarmente o insieme al coniuge, sono:*

- a) proprietari, indipendentemente dal loro valore, di un immobile ad uso abitativo e di un autoveicolo;
- b) proprietari con una quota non superiore al 25% di un altro immobile di qualsiasi valore;
- c) proprietari con una quota non superiore al

(1) Cfr. *Prospettive assistenziali*, n. 166, 2009.

10% di immobili che non sono ad uso abitativo o di categoria catastale C7;

d) titolari di un patrimonio mobiliare non superiore a euro 15mila.

«Da quanto sopra risulta che, in base ai vigenti criteri, hanno diritto alla Social Card non solo le persone con limitati mezzi economici, ma addirittura anche coloro che a tutti gli effetti sono benestanti.

«Pertanto si chiede alle S.V. di voler rideterminare i criteri da applicare per la concessione della Social Card esclusivamente alle persone con redditi inferiori al minimo vitale e privi di beni mobiliari o immobiliari di qualsiasi importo».

In risposta all'istanza del Csa, il Direttore generale per l'inclusione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Raffaele Tangorra ha così risposto l'11 settembre 2012: «In ordine alla richiesta in oggetto, ricevuta con ns. protocollo 41/0003634 del 29/08/2012, con la quale si richiede di non avviare la sperimentazione della Social Card sulla base dei criteri previsti per il programma Carta Acquisti attualmente in vigore, si evidenzia che, come già specificato nella precedente risposta, la sperimentazione avrà criteri di identificazione dei beneficiari diversi rispetto alla Social Card ordinaria. Ad ogni modo, si ringrazia per la segnalazione della quale si terrà conto nelle sedi opportune».

L'ILLEGITTIMA PRETESA DI CAPARRE PER L'ACCESSO ALLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE

Riportiamo il testo della istanza presentata da Fabio Ragaini a nome del Cat, Comitato asso-

ciazioni tutela con sede c/o Uildm, Via Bufalini 3, Collemarino (An) agli Assessori alla salute e ai servizi sociali della Regione Marche avente per oggetto "Richiesta di emanazione di una norma che impedisca la pretesa di caparre per l'accesso alle strutture".

Testo dell'istanza

Da tempo questo Comitato lamenta la grave situazione cui sono soggette le persone non autosufficienti (ed i loro familiari) che richiedono l'inserimento in una struttura residenziale per non autosufficienti. Sempre più spesso le strutture chiedono il versamento anticipato di alcune mensilità – alla stregua di contratti di affitto – della retta di ricovero. La richiesta formulata è quella di emanare una norma che renda illegittima questa prassi. Richiesta, purtroppo, che non è mai stata presa in considerazione.

Evidentemente il problema esiste anche in altri territori regionali, che però ritengono di intervenire al fine di evitare abusi nei confronti delle persone non autosufficienti. In questo senso ha operato la Regione Veneto che con la recente legge regionale n. 13 del 6 aprile 2012 all'articolo 19 dispone che «Le strutture residenziali accreditate gestite da istituzioni pubbliche o private che erogano i servizi di cui al presente articolo non possono richiedere il versamento di una cauzione ai fini dell'accesso alle prestazioni erogate dalla struttura stessa». La norma riguarda sia soggetti con disabilità che anziani non autosufficienti.

Veniamo pertanto nuovamente a richiedere un intervento normativo in tal senso.

Specchio nero (segue dalla pag. 53)

euro fino a 2.479 euro, 12 volte in più (uno scostamento del 1.145%). E se gli scostamenti sui prezzi dei farmaci ospedalieri sono invece più contenuti, in parte perché molti hanno prezzi imposti dall'Agenzia del farmaco (Aifa), vi sono comunque delle eccezioni: ad esempio, per la Epoetina alfa, usata per combattere gli effetti collaterali della chemioterapia, si registra un'oscillazione del 365% nel prezzo. Queste sono alcune rilevazioni effettuate dall'Autorità di vigi-

lanza sui contratti pubblici, che entro luglio indicherà i prezzi di riferimento per un ampio "paniere" di beni e servizi acquistati in sanità, che comprenderanno anche farmaci e servizi come le mense. Ciò in attesa del provvedimento sui costi standard, che dovrebbero entrare in vigore dal 2013. Con i costi standard e la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi Asl e ospedali dovrebbero risparmiare fino a 5 miliardi di euro».